

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1734-A

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATRICE PIETRA LENZI)

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

e dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale

di concerto col Ministro delle finanze

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 181 all'esame del Senato, è alla dodicesima reiterazione: esso concerne disposizioni urgenti per l'attuazione del «testo unico sulle tossicodipendenze» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il provvedimento consta di dieci articoli, che è opportuno illustrare sinteticamente anche per meglio comprendere gli emendamenti accolti in Commissione.

All'articolo 1 il decreto opera la reiterazione del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» per la erogazione dei contributi previsti dal testo unico agli articoli 127, 131, 132, 134; definisce gli enti che possono accedere ai finanziamenti e le finalità che i progetti debbono perseguire.

L'articolo 2 prevede i meccanismi contabili per l'erogazione dei contributi e le verifiche sulle procedure di erogazione mentre le procedure per l'approvazione dei progetti sono dettate all'articolo 3.

Con l'articolo 4 si prevede, a partire dal 1° gennaio 1996 il trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.

L'articolo 5 tratta del nucleo operativo istituito presso il dipartimento degli affari sociali, per la verifica degli interventi atti-

vati sul territorio nel settore delle tossicodipendenze.

Con l'articolo 6 viene costituito presso il dipartimento degli affari sociali uno «sportello per il cittadino» al fine di dare informazioni nel campo della prevenzione e del recupero delle tossicodipendenze.

La possibilità di dare in uso immobili dello Stato a enti locali, unità sanitarie locali, e centri privati autorizzati e convenzionati, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti viene prevista nell'articolo 7, con una modifica dell'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze.

L'articolo 8 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i SERT (servizi per le tossicodipendenze delle USL).

La Commissione ha intensamente lavorato sul testo di questo decreto ed ha approvato alcuni emendamenti, che modificano sostanzialmente il provvedimento in esame, nella direzione di una maggiore regionalizzazione del fondo e di una utilizzazione dei finanziamenti essenzialmente mirata a sostenere le attività di recupero, piuttosto che strutture centrali: viene perciò proposta dalla Commissione l'abolizione del nucleo operativo presso il dipartimento degli affari sociali e dello sportello per il cittadino, ritenuto non efficace.

PIETRA LENZI, relatrice

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: FONTANINI)

31 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 5 sia riformulato in modo da rendere non derogabile il termine finale a data fissa, a tutela delle competenze regionali.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

sul disegno di legge

13 giugno 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 7 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: «Le somme relative al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato».

Esprime, infine, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 3 sia precisato che i compensi ivi previsti rientrano nel tetto della spesa complessiva per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, pari a 800 milioni di lire.

su emendamenti

20 giugno 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 8.4, 8.15, 8.7, 8.11, 8.1, 8.16, 8.19, 8.8, 8.12, 8.26, 8.20, 8.22, 8.24, 8.2, 8.21, 8.23, 8.25, 8.9, 8.13, 8.6, 8.20, 8.10, 8.14, 8.18 e 5.8 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 5.2 e 5.9 potrebbero comportare oneri finanziari.

Precisa, infine, che l'approvazione dell'emendamento 2.1 supera la condizione espressa nel testo rispetto all'articolo 2, comma 7.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 3, sostituire la parola: «correlata» con le seguenti: «nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti».

1.11

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «alcooldipendenza» sopprimere la parola: «correlata»

1.9

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le cooperative sociali» inserire le seguenti: «e loro consorzi»

1.10

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio»

1.3**Art 2.**

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le somme relative al Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.».

2.1

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

3.1

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della pubblica istruzione e del tesoro» con le altre: «della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

3.2

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI» inserire le seguenti: «fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4».

3.3

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento

delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecento-quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

4.5

Al comma 3, all'ultimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 1996» inserire le seguenti: «e alle verifiche correlate».

4.1

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

Art. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso"».

6.2

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, 16 gennaio 1995, n. 19, e 17 marzo 1995, n. 82.

Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previ-

denza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per

l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Articolo 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga relative all'esercizio finanziario 1993, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Articolo 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di riparti-

zione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Articolo 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio fi-

nanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Articolo 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Articolo 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Articolo 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 9.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995.

SCÀLFARO

DINI - OSSICINI - FANTOZZI - GUZZANTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO